

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

composta da:

Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Piero	FLOREANI	Componente estensore
Daniele	PORTINARO	Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 41/2018, proposto dall'ASD Sci Club FAB Snow Eagle, corrente in Chiesa Valmalenco (So), in persona del Presidente e legale rappresentante, avv. Franco Vismara e da Laura Tosi, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Liegi n. 35/b,

**contro**

la Federazione Italiana Sport Invernali – F.I.S.I. -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti di Flavio Roda, Dante Berthod, Angelo Dalpez, Carmelo Ghilardi, Stefano Longo, Pietro Marocco, Enzo Sima, Alfons Thoma, Mauro Mottini, Gabriella Paruzzi, Carlo Dal Pozzo ed Elio Grigoletto, nella qualità di presidente, consiglieri, vicepresidente vicario e presidente Collegio dei revisori dei conti di detta Federazione, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Diotallevi, ed elettivamente domiciliati a Terni, Via Barbarasa n. 23.

**Svolgimento del procedimento**

I soggetti in epigrafe, con ricorso ex artt. 46.6 del Regolamento organico federale e 56 dello Statuto Federale, depositato il 22 maggio 2018, hanno adito questa Corte per la declaratoria di nullità o annullamento dei risultati dell'elezione alle cariche



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

federali centrali della F.I.S.I. all'esito dell'assemblea federale tenutasi il 22 aprile 2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell'ambito della predetta assemblea federale e di ogni altro atto comunque connesso.

I ricorrenti deducono al riguardo i seguenti motivi:

1) violazione dell'irrinunciabile principio di segretezza del voto e delle relative garanzie prescritte dall'art. 40.2 e 40.3 del Regolamento organico federale. Osservano, in particolare, che il sistema di votazione elettronica è stato adottato con modalità - assegnazione di doppio codice (il primo codice a barre sul braccialetto, il secondo in una *fiche*) – inidonee ad offrire la necessaria ed imprescindibile garanzia di segretezza;

2) violazione dei principi di assoluta garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede anche in relazione all'41.6 del citato Regolamento. All'esito della votazione e della proclamazione degli eletti, a loro avviso, non risulta che siano state indicate le modalità di conservazione delle schede elettorali cartacee inserite nell'unica urna, circostanza che, invece, avrebbe dovuto essere prevista con particolare rigore, non solo ai sensi dell'art. 46.5, ma soprattutto in ragione della esigenza del doppio riscontro prescritto dall'art. 41.6.

La FISI ed i rappresentanti degli organi federali si sono costituiti in giudizio con memoria in data 20 giugno 2018, nella quale, preliminarmente eccepiscono l'incompetenza e la carenza di legittimazione attiva della ricorrente Laura Tosi. Dal primo punto di vista, osservano che il Regolamento di giustizia sportiva della FISI ha recepito integralmente le disposizioni del CONI (anche, tra l'altro, in materia di competenza dei Giudici Federali) ed ha riformato l'intero *corpus* delle norme di giustizia



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

federali e ha, per l'effetto, abrogato ogni precedente norma previgente, fosse essa in contrasto o meno con la disciplina del nuovo regolamento, e fosse essa contenuta in qualsiasi regolamento o applicabile disposizione endofederale. Da ciò l'inapplicabilità dell'articolo 46.6 del Regolamento organico federale, laddove, a fronte della soppressione della Commissione di giustizia e disciplina di II grado, soccorre la competenza generale del Tribunale federale. Non può, inoltre, riconoscersi la legittimazione attiva della ricorrente Laura Tosi, atteso che essa è riconosciuta in capo ai soli soggetti aventi diritto di voto. Nel merito, la difesa della Federazione sostiene che il ricorso non appare sorretto da alcuna dimostrazione dell'interesse specifico dei ricorrenti in ordine all'ipotesi di una concreta violazione del principio di segretezza che possa, direttamente o indirettamente, aver afflitto i ricorrenti medesimi; sicché, ricostruito il sistema di votazione elettronica adottato nell'occasione, non potrà che essere constatata altresì l'infondatezza di qualsiasi altra domanda volta a sostenere la presunta violazione dei principi di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali essendo già stato indicato, nonché essendo comprovabile per la messa a disposizione delle urne elettorali, che le schede sono state raccolte e conservate con pedissequa osservanza di quanto disposto dall'art. 46.5 del Regolamento. Dedotta, infine, l'opportunità di procedere alla comunicazione degli atti alla Procura federale in relazione alla violazione da parte dei ricorrenti delle norme in materia di correttezza e probità, aventi rilievo anche ai fini della temerarietà della lite e delle spese del giudizio, conclude, pertanto, per l'improponibilità del ricorso per difetto di competenza e di legittimazione attiva da parte della ricorrente Tosi, nonché per l'infondatezza nel merito della domanda proposta.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

All'udienza, l'avv. Roberto Colagrande, in relazione all'atto di costituzione della FISI, ha osservato che la norma del Regolamento organico che prevede la competenza della Commissione di giustizia e disciplina di II grado è di carattere speciale, la cui ratio è quella di assicurare la concentrazione in unico grado delle questioni in merito alla validità dell'assemblea elettiva ed alla regolarità del procedimento elettorale, in tal modo garantendo la certezza del diritto sportivo. Per il caso in cui la Corte avesse ritenuto di aderire alla tesi della parte avversaria, ha dedotto la scusabilità dell'errore e richiesto l'adozione di una misura che consentisse la riassunzione dinanzi al Tribunale federale.

L'avv. Giovanni Diotallevi ha insistito sull'eccezione di incompetenza, osservando che il Codice di giustizia sportiva del CONI ed il Regolamento federale hanno riformato completamente l'assetto della giustizia sportiva, innovando e rendendo inapplicabili le norme riconducibili ad omologhi aspetti procedurali precedenti.

In sede di replica, il patrono delle parti ricorrenti ha rilevato che la sopravvenienza normativa non riguarda norme di procedura precedenti, ma il Regolamento organico ed ha allegato la pronuncia della corte di cassazione n. 8836 del 2017 in merito alla competenza per territorio in materia di opposizione ex Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

La difesa della FISI ha richiamato l'art. 1 del Codice di giustizia sportiva laddove usa l'espressione 'regola' l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è preordinato all'accertamento dell'invalidità delle elezioni - e dei relativi risultati – svolte nell'assemblea federale del 22 aprile 2018.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

Il collegio considera che la verifica in ordine alla competenza del giudice adito, riguardata quale titolarità effettiva del potere di decisione, sia preliminare ad ogni altra questione.

La F.I.S.I., nella memoria di costituzione, dubita che questa Corte federale d'appello sia competente in ordine alla controversia, poiché l'art. 46, sesto comma del Regolamento organico - che prevede l'impugnazione della validità dell'assemblea da parte di ogni soggetto avente diritto al voto e la fissazione di un termine di trenta giorni davanti alla Commissione di giustizia e disciplina di II grado - deve ritenersi abrogato a seguito del nuovo assetto della giustizia federale di cui agli articoli 1 e 25 del codice di giustizia sportiva, nonché dall'art. 28 del Regolamento di giustizia federale.

Il motivo va condiviso.

La riforma dell'ordinamento della giustizia sportiva, siccome derivante dall'adozione del Codice di giustizia sportiva, dai Principi di giustizia sportiva - approvati, rispettivamente, con deliberazioni della giunta nazionale C.O.N.I. n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014 - e dal nuovo Regolamento di giustizia sportiva F.I.S.I. - approvato con deliberazione della giunta nazionale C.O.N.I. n. 214 del 31 maggio 2017 -, prevede un sistema di giustizia articolato su due livelli di competenza in ragione dell'ambito riservato a distinti ordini di organi, l'uno riservato al Giudice sportivo ed alla Corte federale d'appello in funzione di Corte sportiva d'appello, l'altro al Tribunale federale ed alla Corte federale d'appello. L'art. 28 del Regolamento, in particolare, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 25 del Codice di giustizia sportiva, dispone che il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali, in tal modo prevedendo





FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

un ambito di competenza generale, ancorché residuale.

Il sistema di giustizia, dunque delineato dai Principi e dallo stesso Statuto C.O.N.I. - il quale all'art. 12 ha previsto, appunto, il 'sistema di giustizia sportiva' - ha generato da un lato un forte impatto, diretto ed immediato, nei confronti dei sistemi propri delle singole federazioni, teso ad assicurare una regolamentazione coerente ed il più possibile uniforme, dall'altro ha indotto una disciplina completa ed innovativa sul fronte delle norme di diritto processuale. In presenza di una disciplina così congegnata, nulla autorizza a ritenere che la precedente previsione del mezzo di tutela attribuito alla Commissione di giustizia e disciplina di II grado, siccome stabilito dall'art. 46, sesto comma, del Regolamento organico, possa ritenersi attualmente vigente in quanto disposto da una norma speciale.

In primo luogo, poiché viene in rilievo una norma che si assume essere speciale ma antecedente a quella generale, il criterio dedotto dai ricorrenti, secondo cui la disposizione precedente speciale non è derogata da quella successiva, non trova fondamento espresso nell'ordinamento generale, mentre va considerata l'esplicita previsione in merito al principio cronologico contenuto nell'art. 15 disp. prel. c.c., in forza del quale la norma successiva abroga la precedente; sicché va, quantomeno, verificata la validità del criterio opposto alla stregua dell'intenzione del legislatore, verifica cui non può non conseguire il rigetto della tesi sostenuta dai ricorrenti per le ragioni poc'anzi illustrate. In ogni caso, si può dare per certo che il criterio di specialità non trovi applicazione laddove le norme in conflitto – dunque, gli artt. 46, sesto comma, del Regolamento organico e l'art. 28 del Regolamento di giustizia – provengano da fonti gerarchicamente ordinate; tenuto conto che la previsione di competenza generale del Tribunale federale va ricondotta alle richiamate disposizioni in materia emanate dal



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

C.O.N.I., nonché, per quanto di ragione, anche allo Statuto federale - quantunque quello ormai abrogato (approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 24/9 del 13 febbraio 2012) – il cui art. 55 già prevedeva l'adeguamento ai principi di Giustizia sportiva del C.O.N.I., va pertanto escluso che alla disposizione che si considera possa darsi applicazione in quanto norma speciale rispetto all'art. 28 del Regolamento di giustizia. Per quanto attiene alla pregressa previsione statutaria contenuta nell'art. 55, va, inoltre, osservato che quella disposizione già stabiliva la garanzia del doppio grado di giudizio per tutte le controversie, sicché non c'è dubbio che la considerazione della sopravvivenza della competenza in unico grado in capo all'organo d'appello a decidere le controversie inerenti alla validità dell'assemblea comporterebbe un'inevitabile diminuzione di tutela in capo alle parti legittimate ad avvalersene. D'altra parte, è opportuno rilevare che il progressivo processo di adeguamento delle discipline contenute nei regolamenti organici federali dà modo di rilevare residue distonie ancora attuali come quella qui considerata, mentre altri omologhi regolamenti hanno provveduto alla revisione anche delle disposizioni inerenti ai mezzi di tutela in materia elettorale (cfr., ad es., artt. 100 e 106 Regolamento organico F.I.S. approvato con del. C.O.N.I. n. 427 del 24 ottobre 2017, in relazione agli artt. 64 e 106 del precedente R.O.F. del 28 aprile 2006).

In relazione al precedente allegato dai ricorrenti con riguardo al principio affermato dalla Corte di cassazione nell'ord. 5 aprile 2017 n. 8836, esclusa da un lato la rilevanza diretta sulla questione, dall'altro va soltanto rilevato che nella specie veniva in rilievo la competenza meramente territoriale, mentre qui si discute circa la sopravvivenza di una competenza in unico grado di organo sovraordinato. Va esclusa, infine, la diretta pertinenza al caso in esame del principio affermato dal Collegio di



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

Garanzia dello Sport con la decisione 27 marzo 2017 n. 22, atteso che il Collegio non ha affrontato la questione oggetto di questo giudizio, ma ha limitato la cognizione all'affermazione in ordine alla competenza della Corte federale d'appello della F.I.C.K. che aveva riguardo alla parziale incompetenza dichiarata e correlata a differenziate questioni, prospettate quali attinenti al momento conclusivo e deliberativo dell'assemblea.

Per le ragioni sopra esposte, l'art. 46, sesto comma, del Regolamento organico, nella parte in cui riserva alla Commissione di giustizia e disciplina federale di II grado – ora, sostanzialmente, Corte federale d'appello – l'impugnazione della validità dell'assemblea, deve considerarsi disposizione incompatibile con l'attuale art. 28 del Regolamento di giustizia sportiva adottato dalla F.I.S.I. In definitiva, va dichiarata l'incompetenza di questa Corte a conoscere della controversia in epigrafe ed indicato, quale organo di giustizia competente, il Tribunale federale, dinanzi al quale va consentita la traslazione del procedimento in applicazione dei principi vigenti nell'ordinamento generale, a cura della parte più diligente. Fissa pertanto il termine di nel termine di giorni trenta per la prosecuzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

la Corte federale d'appello dichiara la propria incompetenza a decidere il ricorso in epigrafe ed indica la competenza del Tribunale federale; dispone per la prosecuzione del giudizio a cura della parte più diligente indicando il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Spese al definitivo.





FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così provveduto in Milano il giorno 27 giugno 2018.

L'estensore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 28 GIU. 2018

Il Funzionario addetto